

Codice di condotta del Comitato direttivo

Agosto 2021



Banca
europea per gli
investimenti

la banca dell'UE

Codice di condotta del Comitato direttivo

Versione in vigore dal 27 agosto 2021.

1. Disposizioni generali e principi guida

1.1. Finalità del Codice

Il Codice di condotta (di seguito "il Codice") relativo ai membri del Comitato direttivo stabilisce le norme interne e le modalità pratiche in materia di etica professionale applicabili appunto ai membri del Comitato direttivo della Banca europea per gli investimenti ("BEI" o "la Banca").

Esso individua i valori e i principi fondamentali dell'etica aziendale della BEI e stabilisce le norme a cui devono ispirarsi i membri del Comitato direttivo nell'ambito dei comportamenti/delle condotte professionali.

Il Codice rappresenta uno strumento di sostegno e orientamento in ordine ai comportamenti corretti. In quanto tale, costituisce un ausilio per i membri del Comitato direttivo che si trovano a dover adottare le decisioni più corrette in situazioni eticamente controverse grazie alla definizione condivisa del tipo di comportamento/condotta atteso dalla Banca e all'impegno collettivo verso la concreta attuazione dello stesso.

Il Codice va letto in combinato disposto con le disposizioni di legge, i regolamenti, gli statuti, le norme, le procedure e le istruzioni interne della BEI applicabili, secondo le condizioni di applicazione previste dai singoli testi normativi¹.

1.2. Applicazione del Codice

Il presente Codice di condotta si applica ai membri del Comitato direttivo della Banca europea per gli investimenti e, ove specificamente previsto, agli ex membri del Comitato direttivo stesso.

1.3. Valori fondamentali

L'attività della Banca è informata ai valori fondamentali di quest'ultima in quanto insieme di norme che disciplinano l'operato di chiunque lavori per la Banca europea per gli investimenti e fattore essenziale per la positiva realizzazione della missione della BEI. I membri del Comitato direttivo si impegnano a rispettare tali valori fondamentali.

¹ Le politiche, gli orientamenti e le regolamentazioni afferenti al Gruppo BEI possono essere comuni alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI), oppure, a seconda dei casi, essere applicabili esclusivamente all'uno o all'altra.

Ai membri del Comitato direttivo si richiede non solo di tenere comportamenti conformi alle normative applicabili, e di assolvere alle loro funzioni nel rispetto delle stesse, secondo la loro eventuale evoluzione, ma anche di contribuire alla formazione di una reale cultura dell'etica aziendale e della conformità in grado di orientare i comportamenti e l'operato di tutto il personale.

I membri del Comitato direttivo si impegnano a rispettare i principi di buona *governance*, ad agire con lealtà, onestà e imparzialità mantenendo altresì i più elevati standard di integrità ed etica nella loro condotta personale e professionale.

I valori fondamentali della BEI sono quelli di seguito elencati:

- **Integrità:** i membri del Comitato direttivo adottano elevati standard di deontologia professionale rimanendo quanto più possibile fedeli al più autentico spirito della BEI attraverso comportamenti ispirati all'onestà e alla correttezza.
- **Rispetto:** i membri rispettano e apprezzano i collaboratori nonché il contributo da essi offerto dimostrando altresì fiducia nei loro confronti.
- **Cooperazione:** I membri cooperano tra loro al fine di promuovere congiuntamente gli obiettivi comuni della BEI.
- **Impegno:** gli amministratori mantengono la propria lealtà nei confronti della BEI e della sua missione agendo in modo obiettivo, imparziale e coscienzioso, senza avere riguardo ai propri interessi personali. I membri si adoperano per l'eccellenza e forniscono servizi di alta qualità nell'esercizio delle loro funzioni.
- **Pari opportunità:** la BEI si adopera per offrire al proprio personale un contesto ispirato alle pari opportunità. Il suo è un ambiente di lavoro all'insegna della diversità in cui il rispetto e la valorizzazione delle differenze tra i singoli individui all'interno dell'organizzazione rivestono un carattere fondamentale. Ogni membro è portatore di una cultura, di prospettive, di esperienze, e di conoscenze diverse che sono parte integrante del suo personale apporto.

I valori fondamentali della BEI costituiscono un riferimento utile per i membri del Comitato direttivo in un'ottica di solida cultura dell'etica e dell'integrità. I membri rispettano tali valori e, nell'ambito della propria vita professionale, tengono comportamenti atti a promuovere la Banca nella sua veste di organismo europeo. Per quanto riguarda la vita privata, essi si astengono dai comportamenti lesivi dell'immagine della Banca.

2. Obblighi fondamentali

2.1. Rispetto delle norme applicabili

I membri del Comitato direttivo sono tenuti ad esercitare le proprie funzioni con professionalità ed efficienza, nel rispetto degli obblighi di diligenza e con il massimo dell'impegno.

L'esercizio della funzione di membro del Comitato direttivo della Banca comporta, in particolare, il dovere di:

- rispettare le normative applicabili, compresa la totalità delle norme, delle procedure, delle politiche e degli orientamenti adottati dalla Banca, per quanto applicabili;
- comportarsi in modo esemplare per quanto riguarda il rispetto delle norme e dei principi stabiliti dal Codice.

Gli ex membri del Comitato direttivo sono vincolati al rispetto degli obblighi derivanti dalle loro funzioni prescritti dal presente Codice di condotta per i mandati in corso se produttivi di effetti anche a seguito della cessazione dalla carica.

2.2. Indipendenza

Nell'ambito delle attività e dei servizi svolti per la Banca i membri del Comitato direttivo sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed assolvono alle loro funzioni in piena indipendenza. A tal fine essi, in particolare:

- si astengono dal sollecitare o accettare istruzioni ovvero subire influenze da parte di amministrazioni, autorità, organizzazioni o altri enti o persone esterne alla Banca;
- assolvono alle loro funzioni ufficiali in maniera tale da preservare e rafforzare la fiducia del pubblico nell'integrità loro e della Banca;
- agiscono sempre nell'interesse esclusivo della Banca, senza lasciarsi influenzare da considerazioni di tipo diverso²;
- si astengono da atti o dichiarazioni che, a prescindere dal mezzo, siano in grado di incidere negativamente sulla percezione della loro indipendenza e integrità da parte del pubblico;
- si astengono dall'accettare qualsiasi forma di partecipazione finanziaria in operazioni del Gruppo BEI;
- si astengono da qualsiasi atto incompatibile con la loro funzione o con l'assolvimento delle mansioni loro spettanti.

I membri del Comitato direttivo:

- possono mantenere la responsabilità generale per le relazioni istituzionali con le rispettive circoscrizioni contribuendo allo sviluppo delle attività nell'interesse della BEI;
- si astengono dall'utilizzare la propria posizione o l'autorità conferita da tale ruolo per prendere parte alle fasi di negoziazione e attuazione di singoli progetti.

2.3. Riservatezza

I membri del Comitato direttivo sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza in relazione alle informazioni ricevute nell'esercizio delle loro funzioni o da essi generate (in forma orale, cartacea o elettronica), nonché a trattare dette informazioni con la dovuta riservatezza, conformemente alle pertinenti norme e procedure interne della Banca, a loro applicabili.³

Salvo disposizione contraria delle norme interne, i membri del Comitato direttivo non sono autorizzati ad utilizzare o a fornire a terzi informazioni diverse da quelle di dominio pubblico alle quali abbiano eventualmente accesso, in forma diretta o indiretta.

I membri del Comitato direttivo sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che l'accesso a informazioni diverse da quelle di dominio pubblico da parte dei membri del personale con cui collaborano avvenga unicamente ai fini dell'assolvimento delle funzioni loro spettanti e che tali collaboratori, oltre ad essere messi al corrente delle regolamentazioni, delle politiche e degli orientamenti applicabili in materia di riservatezza, rispettino rigorosamente gli obblighi in tal senso.

² Ad esempio interessi o relazioni personali.

³ Politica di classificazione delle informazioni, Politica di sicurezza delle informazioni e Orientamenti del Gruppo BEI sugli abusi di mercato.

2.4. Abuso di mercato

I membri del Comitato direttivo sono tenuti a vigilare su qualsiasi comportamento o attività che possa dar luogo ad abusi di mercato e a conoscere le disposizioni normative nazionali e dell'UE in materia⁴, nonché le norme interne della BEI⁵, le sue politiche e procedure di volta in volta eventualmente applicabili⁶.

I membri del Comitato direttivo non sono autorizzati ad avvalersi dei canali di comunicazione ufficiali o dei contatti professionali della Banca per la gestione dei loro affari personali.

I membri del Comitato direttivo gestiscono le proprie operazioni finanziarie private nel pieno rispetto e in applicazione delle disposizioni delle suddette regole, a loro applicabili.

I membri del Comitato direttivo tengono conto degli interessi della Banca e si assicurano con la massima diligenza che la gestione delle loro operazioni finanziarie private non comporti alcun rischio per la reputazione della Banca stessa.

2.5. Pratiche vietate, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

La Banca deve assicurarsi di non essere in alcun caso utilizzata come canale di riciclaggio del denaro e/o come strumento di finanziamento del terrorismo.

I membri del Comitato direttivo sono tenuti a conoscere le normative in materia, compreso il Quadro per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo del Gruppo BEI⁷, nonché le relative politiche e procedure di attuazione nella versione di volta in volta in vigore, comportandosi di conseguenza.

I membri del Comitato direttivo si astengono dal porre in essere pratiche vietate quali definite nelle politiche antifrode⁸ in vigore e successive modifiche.

2.6. Conflitto di interessi

Ai fini del presente Codice per conflitto di interessi si intende un contrasto tra le funzioni ufficiali di un membro del Comitato direttivo e i suoi interessi privati, ovvero gli interessi di un suo familiare stretto⁹, o ancora la sussistenza di relazioni personali o professionali potenzialmente in grado di esercitare un'influenza indebita sull'esercizio delle sue funzioni e responsabilità ufficiali oppure di comprometterne l'imparzialità, l'obiettività o l'indipendenza.

⁴ [Regolamento \(UE\) n. 596/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e testi attuativi ad esso afferenti (quadro normativo per la prevenzione, l'individuazione, l'indagine e la repressione degli abusi di mercato).

⁵ Orientamenti del Gruppo BEI sugli abusi di mercato.

⁶ La violazione di tali disposizioni di legge, norme od orientamenti può costituire reato.

⁷ Quadro per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo del Gruppo BEI.

⁸ Politica di prevenzione e di dissuasione di pratiche vietate nelle attività della Banca europea per gli investimenti e Politica di prevenzione e di dissuasione di pratiche vietate nelle attività del Fondo europeo per gli investimenti.

⁹ Ai fini del presente Codice per "familiari stretti" si intendono il coniuge o il partner e/o i figli a carico di un membro del Comitato direttivo.

A tal fine i membri del Comitato direttivo si impegnano ad evitare qualsiasi situazione suscettibile di generare un conflitto di interessi personale effettivo, potenziale o apparente. Qualora non sia possibile evitare simili situazioni occorrerà porre in essere le opportune misure di attenuazione ispirate al principio della prudenza.

Nel corso dell'attività è normale che possano insorgere situazioni di conflitto di interessi effettivo, potenziale o apparente con una certa regolarità. Per **conflitto di interessi effettivo** si intende un conflitto di interessi diretto e conclamato. Un **conflitto di interessi potenziale** implica una situazione passibile di conflitto di interessi in presenza di determinate circostanze specifiche. Un **conflitto di interessi apparente** si verifica quando la sua sussistenza possa essere legittimamente percepita o supposta.

Inoltre, al di là delle attività stipulate nelle clausole, l'assunzione di due o più ruoli in diverse istituzioni, organismi o strutture con partecipazione o adesione della BEI può sfociare in un conflitto di interessi se sussiste il rischio che la capacità di giudizio o di decisione di un membro del Comitato direttivo nell'esercizio delle sue funzioni in seno alla BEI sia legittimamente e obiettivamente percepita come soggetta a condizionamenti. Qualora si verifichi una tale situazione, il membro del Comitato direttivo interessato sottopone senza indugio tale situazione all'attenzione del Comitato di etica e di conformità (CEC). Ciò lascia impregiudicate le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8.

I membri del Comitato direttivo non possono permettere che le responsabilità o il ruolo da essi eventualmente assunti in diverse istituzioni, organismi o strutture con la partecipazione o l'adesione della BEI entrino in conflitto con la loro capacità di giudizio o di decisione in quanto membri del suddetto Comitato della BEI o che comunque ne risulti condizionata.

Comunicazione di situazioni di conflitto di interessi

I membri del Comitato direttivo in situazione di conflitto di interessi in merito a una decisione che il Comitato stesso è chiamato ad adottare sono tenuti a dichiararlo tempestivamente al Presidente¹⁰ e al Segretario generale, in modo da non ricevere la relativa documentazione di supporto; si astengono altresì, oltre che da qualsiasi comunicazione con gli altri membri del Comitato direttivo in merito alla decisione, dalle riunioni e dalle deliberazioni ad essa efferenti. Le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi in relazione a una decisione del Comitato direttivo devono risultare dal verbale della riunione; non è pertanto necessaria alcuna dichiarazione successiva al CEC.

I membri del Comitato direttivo che si trovino in situazioni diverse comunque suscettibili di sfociare in un conflitto di interessi o di essere percepite come possibili fonti di conflitto di interessi sollecitano una decisione del CEC in proposito; in attesa di tale decisione i membri interessati si astengono dal partecipare a qualsiasi attività della Banca che possa sfociare in un conflitto di interessi o comunque essere percepita come possibile fonte di conflitto di interessi.

2.7. Dichiarazione di interessi

Ciascun membro del Comitato direttivo è tenuto a compilare una Dichiarazione di interessi obbligatoria secondo le procedure applicabili e a trasmetterla al Segretariato del CEC.

¹⁰ I conflitti di interessi riguardanti il Presidente vanno dichiarati al primo Vicepresidente e al Segretario generale.

Ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo ciascun membro del Comitato direttivo è tenuto a presentare una Dichiarazione di interessi

- entro 30 giorni dalla nomina;
- e successivamente ogni anno entro e non oltre il 31 gennaio, nonché
- ogniqualvolta si verifichi una modifica sostanziale, entro 30 giorni dal verificarsi della stessa.

La Dichiarazione di interessi deve comprendere anche, per quanto a conoscenza del membro del Comitato direttivo, gli interessi finanziari o di altra natura ovvero i beni del coniuge, del partner e dei figli.

La responsabilità per la completezza, la tempestività e la veridicità della Dichiarazione spetta esclusivamente al membro del Comitato direttivo che la sottoscrive.

Le Dichiarazioni di interessi dei membri del Comitato direttivo sono rese pubbliche attraverso il sito web della Banca.

2.8. Utilizzo di risorse professionali, strumenti e logistica

La Banca mette a disposizione dei membri del Comitato direttivo una serie di risorse e strumenti, anche logistici, funzionali allo svolgimento del loro lavoro che devono essere utilizzati, sotto la loro responsabilità, in maniera attenta, sicura, efficiente ed efficace in modo da prevenire altresì sprechi e abusi. Si tratta di beni e risorse quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati, tecnologie, software, strumenti, veicoli, terreni, edifici, attrezzature, carte di credito aziendali, contante, ecc. di qualsiasi tipo forniti dalla Banca.

I membri del Comitato direttivo sono tenuti a rispettare le politiche in materia sicurezza informatica e comunicazione applicabili agli utenti interni della Banca in generale.

I membri del Comitato direttivo hanno l'obbligo di proteggere e preservare i beni mobili e immobili della Banca utilizzando le risorse professionali, gli strumenti e la logistica di cui sopra esclusivamente per l'assolvimento delle rispettive funzioni all'interno della BEI, salvo nel caso in cui un diverso utilizzo sia autorizzato o tollerato e sempre a condizione che non arrechi pregiudizio agli interessi o alla reputazione della BEI. È ammesso l'utilizzo per scopi personali di beni della BEI quali stampanti, computer portatili, telefoni o articoli di cancelleria purché rimanga entro limiti ragionevoli.

Il dovere dei membri del Comitato direttivo è quello di utilizzare i beni mobili e immobili messi a disposizione dalla Banca in un'ottica di massima efficienza adottando, ogniqualvolta sia possibile, tutte le cautele del caso per limitare i costi e le spese a carico della BEI. Salvo espressa autorizzazione, è vietato consentire a terzi di avvalersi di servizi o infrastrutture della Banca, quali ad esempio articoli di cancelleria, stampanti, telefoni, ecc., per scopi privati.

I membri del Comitato direttivo non possono imporre ad alcun membro del personale, consulente o altro fornitore di servizi della Banca mansioni afferenti alla loro sfera privata o a quella di loro familiari stretti.

I beni di proprietà intellettuale della Banca non possono essere utilizzati per scopi privati o a vantaggio di terzi se non previa autorizzazione della Banca.

3. Interventi diretti

3.1. Obbligo di segnalazione

I membri del Comitato direttivo che abbiano un ragionevole sospetto in merito alla sussistenza di violazioni degli obblighi professionali (ad esempio attività illecite, pratiche vietate e/o mancato rispetto di regolamentazioni, norme, politiche od orientamenti del Gruppo BEI, compreso il Codice) hanno l'obbligo di portare immediatamente all'attenzione dell'organo o servizio competente i fatti in questione secondo le modalità previste dalla Politica di segnalazione dei casi di irregolarità della Banca (Whistleblowing Policy), in quanto quadro di riferimento in relazione alle tipologie di situazioni in cui l'obbligo di segnalazione trova applicazione, ai destinatari delle segnalazioni stesse e alle misure di protezione disponibili.

I membri del Comitato direttivo sono soggetti all'applicazione della Politica di segnalazione dei casi di irregolarità della Banca e alle disposizioni in materia di volta in volta in vigore.

3.2. Obbligo di cooperazione

I soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della Politica di segnalazione dei casi di irregolarità della Banca hanno il dovere di cooperare nell'ambito di qualsiasi indagine amministrativa o di altro genere condotta in merito alla segnalazione effettuata. La Politica antifrode del Gruppo BEI fornisce orientamenti concreti in materia.

3.3. Tutela dalle ritorsioni

È vietato qualsiasi atto di ritorsione. La Politica di segnalazione dei casi di irregolarità della Banca fornisce orientamenti concreti in materia.

4. Relazioni interne

4.1. Principi generali da rispettare nei rapporti di lavoro con i colleghi e il personale

La Banca si adopera per promuovere relazioni di lavoro basate sulla lealtà e la fiducia reciproca. I rapporti di lavoro, a prescindere dai livelli gerarchici, sono idealmente improntati allo spirito di collaborazione, alla collegialità, al rispetto e alla cortesia, alla parità di trattamento e alla non discriminazione.

I membri del Comitato direttivo sono tenuti a rispettare il quadro costituito dalla *governance*, dalle politiche e dalle procedure della Banca cercando altresì di risolvere pacificamente gli eventuali conflitti.

I membri si astengono dall'esercitare ed anzi si impegnano ad evitare influenze indebite¹¹ sui dirigenti e sul personale della Banca, anche per quanto riguarda gli appalti e le questioni relative al personale.

Ai membri del Comitato direttivo si richiede di dare prova di un genuino spirito di cooperazione rispettando altresì le reciproche qualità personali e competenze professionali. L'operato dei membri del Comitato direttivo deve essere improntato alla ragionevolezza e all'onestà in modo da evitare danni ai colleghi o al personale ovvero al corretto funzionamento dei servizi della Banca.

Sono assolutamente vietati a tutti i livelli le dichiarazioni offensive, le violazioni della vita privata o della reputazione di altri membri del Comitato direttivo o di altri organi dirigenti della Banca o del personale, le accuse infondate, la divulgazione di informazioni scorrette o l'occultamento di informazioni, il rifiuto ingiustificato di collaborare con i colleghi nonché, in generale, i comportamenti ostruttivi o abusivi.

I membri del Comitato direttivo si impegnano a contribuire alla creazione di un ambiente lavorativo al riparo da qualunque forma di violenza, effettiva o minacciata, in quanto fenomeni assolutamente banditi sul posto di lavoro.

4.2. Comportamento dei membri del Comitato direttivo

I membri del Comitato direttivo hanno l'obbligo di tenere costantemente un comportamento esemplare per la posizione ricoperta in relazione alle norme promosse dal Codice ponendosi come modelli di etica aziendale da seguire a partire dai livelli più alti.

A tal fine ai membri del Comitato direttivo si richiede un comportamento:

- esemplare e all'altezza dei livelli di integrità attesi; proattivo sul piano etico e funzionale a garantire l'applicazione uniforme e obiettiva delle norme, delle politiche e delle procedure interne;
- che non contempla la formulazione pubblica di osservazioni tali da mettere in discussione determinate decisioni adottate dalla Banca o comunque potenzialmente pregiudizievoli per la reputazione della stessa;
- comprensivo di un'opera di sensibilizzazione dei membri del personale posti sotto la loro diretta responsabilità in relazione agli obblighi derivanti dal Codice di condotta del personale del Gruppo BEI;
- improntato al sostegno verso i colleghi o i membri del personale che effettuano segnalazioni in relazione a mancanze gravi o possibili violazioni degli obblighi professionali;
- che esclude categoricamente qualunque atto di ritorsione diretto o indiretto, in particolare nei confronti di colleghi o membri del personale che abbiano segnalato, in buona fede, casi sospetti di violazione degli obblighi professionali;
- volto ad evitare gli atteggiamenti interpretabili come abusi di posizione, pressioni o favoritismi;
- che evita l'assegnazione ai membri del personale posti sotto la loro diretta responsabilità di mansioni estranee all'attività lavorativa.

¹¹ Ai fini del presente Codice per "*influenza indebita*" si intende lo sfruttamento da parte di un membro del Comitato direttivo della sua posizione e/o della sua autorità e/o della sua influenza per indurre direttamente o indirettamente i dirigenti e/o il personale della Banca a porre in essere comportamenti contrari alle regolamentazioni, alle procedure, alle politiche o agli orientamenti applicabili della Banca.

4.3. Non discriminazione

I membri del Comitato direttivo si astengono da qualunque forma discriminazione, diretta o indiretta, basata su nazionalità, genere, razza, colore della pelle, gruppo etnico o estrazione sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, associazione a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale, situazione familiare, gravidanza, maternità, paternità o qualsiasi altra forma di diversità.

4.4. Dignità sul posto di lavoro

Il Gruppo BEI ritiene inaccettabile e quindi vieta categoricamente qualunque forma di molestia secondo le definizioni di cui alla sua Politica in materia di dignità sul posto di lavoro¹², che fornisce orientamenti concreti in materia.

I membri del Comitato direttivo sono soggetti all'applicazione della Politica del Gruppo BEI in materia di dignità sul posto di lavoro.

4.5. Obbligo di assistenza

I membri del Comitato direttivo hanno altresì l'obbligo di prestare assistenza alle vittime di qualsiasi forma di discriminazione o molestia e a di assicurarsi che la Banca adotti gli opportuni provvedimenti.

5. Relazioni esterne

5.1. Buona condotta amministrativa nei confronti del pubblico

I membri del Comitato direttivo sono tenuti al rigoroso rispetto del Codice di buona condotta amministrativa della BEI¹³ nell'ambito delle proprie interazioni con il pubblico in veste ufficiale.

I membri del Comitato si impegnano a seguire modelli di comportamento irreprensibili nell'ambito di tutte le relazioni professionali dagli stessi intrattenute con il mondo esterno. Le interazioni con il pubblico sono idealmente improntate alla cortesia, alla correttezza, alla parità di trattamento, alla non discriminazione e alla lealtà nei confronti del Gruppo BEI. I membri del Comitato direttivo non possono utilizzare impropriamente i poteri loro conferiti per l'assolvimento delle loro funzioni e devono astenersi da qualunque atto o comportamento potenzialmente in grado di ledere la posizione della Banca ovvero il Gruppo BEI e la sua reputazione.

5.2. Parità di trattamento delle parti interessate

Ai membri del Comitato direttivo si richiede un atteggiamento nei confronti dei terzi sempre all'insegna della correttezza e della buona fede, in particolare se si tratta di partner commerciali e parti interessate del Gruppo BEI.

¹² [Politica del Gruppo BEI in materia di dignità sul posto di lavoro.](#)

¹³ [Codice di buona condotta amministrativa della BEI.](#)

5.3. Tutela della reputazione della Banca

È responsabilità dei membri del Comitato direttivo tutelare la reputazione della BEI attraverso qualunque dichiarazione o azione da essi posta in essere all'interno e all'esterno della Banca, e quindi anche nell'ambito delle rispettive attività quotidiane, che devono essere svolte con professionalità e nel rispetto dei livelli di onestà, etica e integrità imposti.

5.4. Regali, favori e benefici

I membri del Comitato direttivo non possono richiedere, ricevere o accettare regali, favori e benefici (in appresso denominati collettivamente "regalie") diretti o indiretti, reali o percepiti, che siano o possano apparire in qualsiasi modo connessi al loro mandato presso la Banca se il valore, la natura o la ripetitività degli stessi siano potenzialmente interpretabili come tentativo di influenzarne l'operato.

I membri del Comitato direttivo o i loro familiari stretti non sono in nessun caso autorizzati ad accettare le regalie effettuate a loro vantaggio o comunque loro offerte se in qualche modo connesse all'esercizio delle loro funzioni e responsabilità.

Ai membri del Comitato direttivo si richiede pertanto di assumere atteggiamenti volti a scoraggiare a priori l'offerta di regalie, salvo che siano di *modico valore*¹⁴, rendendo quindi noto il divieto a chiunque abbia espresso l'intenzione di offrire loro qualsiasi tipo di regalia.

Se da un lato si possono ritenere accettabili le cortesie d'uso in ambito commerciale e diplomatico, dall'altro per le regalie vale comunque il divieto di accettazione salvo che siano di modico valore.

L'accettazione di regalie di modico valore non può in nessun caso pregiudicare o influenzare l'obiettività e la libertà di azione dei membri né può essere considerata fonte di obblighi o aspettative inopportuni rispettivamente in capo al destinatario o all'autore delle regalie stesse.

In alcuni casi il rifiuto di regalie può risultare imbarazzante od offensivo per chi le effettua in virtù di differenze a livello di cultura commerciale ovvero in presenza di particolari circostanze. In situazioni come quelle citate, o comunque quando l'accettazione di regalie di valore superiore alla soglia sia ritenuta inevitabile per la Banca, i membri del Comitato direttivo che le ricevono sono tenuti a presentare una dichiarazione scritta al Capo dell'Ufficio di Compliance non appena possibile a seguito della ricezione a prescindere dalla natura della regalia stessa. L'Ufficio di Compliance, esaminate tutte le circostanze del caso, potrà concordare con l'accettazione della regalia a nome della Banca ovvero potrà chiedere di rifiutare (o restituire) l'oggetto della regalia stessa oppure chiedere che quest'ultimo sia immediatamente trasferito alla Banca per essere da questa devoluto in beneficenza o esposto nei suoi locali, se del caso.

I membri del Comitato direttivo sono generalmente autorizzati ad accettare inviti per pasti, rinfreschi e ricevimenti nel corso di riunioni o altre occasioni di lavoro, a condizione che:

- non siano loro ad averne fatto richiesta;
- siano finalizzati unicamente allo svolgimento dell'attività professionale;
- non si traducano in denaro contante o mezzi equivalenti (come le carte regalo);

¹⁴ La definizione di "modico valore" o "valore consistente" è stabilita a intervalli regolari dall'Ufficio di Compliance, in consultazione con il capo delle Risorse umane, ed è opportunamente resa nota all'interno della Banca.

- la partecipazione sia correlata alle funzioni di membro del Comitato direttivo;
- il livello di spesa sia ragionevole e non superi i livelli abituali nell'ambito delle relazioni d'affari tenuto conto degli usi, del costo e del valore locali;
- la frequenza degli inviti da parte del terzo in questione non sia eccessiva in rapporto alla relazione d'affari esistente.

In caso di partecipazione a eventi o mostre di natura manifestamente commerciale per i quali le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dell'organizzatore, si dovrà consultare preventivamente l'Ufficio di Compliance con precisa indicazione del beneficio suffragata da opportuna giustificazione.

5.5. Onorificenze e decorazioni

I membri del Comitato direttivo sono tenuti a informare il CEC delle decorazioni, dei premi o delle onorificenze eventualmente ricevuti. Se un premio comporta una somma di denaro, oppure oggetti di valore al destinatario, si richiede di devolverlo a un ente caritativo a sua scelta.

5.6. Comunicazione esterna

I membri del Comitato direttivo possono esprimersi pubblicamente per conto della Banca, ad esempio mediante dichiarazioni orali o scritte a mezzo stampa e online, nell'ambito di trasmissioni radiofoniche o televisive e sui social media o comunque attraverso altri canali analoghi.

Tutte le attività di comunicazione esterna sono improntate alla precisione, alla prudenza, all'adeguatezza del linguaggio e del comportamento nonché alla lealtà nei confronti del Gruppo BEI.

Sono da evitare, in ogni situazione, le prese di posizione o l'espressione di punti di vista suscettibili di screditare il Gruppo BEI.

I membri del Comitato direttivo che, nell'esercizio delle loro funzioni, siano invitati ad esprimersi sulle politiche adottate dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione europea ovvero sulle relazioni della Banca con tali istituzioni od organismi, hanno la discrezionalità di farlo ma sempre nel rispetto dello status di organismo dell'UE proprio della Banca.

In nome del principio della responsabilità collettiva, ai membri del Comitato direttivo è fatto divieto di formulare pubblicamente osservazioni tali da mettere in discussione determinate decisioni adottate dal Comitato stesso o da qualsiasi altro organo dirigente della Banca europea per gli investimenti. I membri del Comitato direttivo si astengono altresì dal divulgare il contenuto delle discussioni tenutesi in occasione delle riunioni del Comitato stesso o di altri organi dirigenti.

5.7. Uso dei social media

Nell'ambito di qualunque attività sui social media i membri del Comitato direttivo sono tenuti a dare prova di cautela per non screditare la Banca e, ogniqualevolta si apprestino a rilasciare dichiarazioni pubbliche relative alla BEI, hanno il dovere di chiarire in quale veste si esprimono.

L'impegno sui social media dei membri del Comitato direttivo non può che essere improntato alla prudenza e all'attenzione, alla ragionevolezza e al buon senso nonché a comportamenti rispettosi dei valori fondamentali della Banca.

5.8. Attività esterne correlate ai lavori della Banca

Le attività correlate ai lavori della Banca sono quelle realizzate dai membri del Comitato direttivo nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

I membri del Comitato direttivo possono essere autorizzati o nominati dalla Banca per svolgere qualsiasi attività nell'interesse della Banca stessa in qualità di suoi rappresentanti o a titolo personale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il Comitato direttivo dichiara che tali attività sono nell'interesse della Banca;
- l'attività in questione non osta al pieno e corretto esercizio delle funzioni e delle responsabilità di membro del Comitato direttivo della Banca;
- i membri del Comitato direttivo si impegnano a cedere alla Banca qualunque beneficio finanziario derivante dall'attività in questione;
- in caso di designazione, selezione, proposta o nomina di un membro del Comitato direttivo da parte della Banca le attività in questione non possono essere protratte oltre il termine del mandato del membro interessato.

In quanto attività legate ai lavori della Banca esse non sono soggette all'autorizzazione del CEC. Tuttavia, il Comitato direttivo presenterà al Consiglio di amministrazione una relazione annuale contenente un elenco di tali attività per ognuno dei suoi membri.

5.9. Attività esterne non correlate ai lavori della Banca

I membri del Comitato direttivo sono tenuti a prestare la propria attività lavorativa a favore della Banca al fine di garantire il pieno e corretto esercizio delle loro funzioni e responsabilità durante la loro permanenza al servizio della BEI.

I membri del Comitato direttivo non possono esercitare alcuna attività professionale, nemmeno a titolo gratuito, né funzioni pubbliche di qualsiasi natura diverse da quelle legate all'assolvimento delle loro funzioni. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la facoltà dei singoli membri del Comitato direttivo di mantenere incarichi onorari e/o cariche a vita ovvero funzioni formalmente sospese per effetto di specifiche disposizioni di legge durante il loro mandato presso la Banca, a condizione che non sussista alcun rischio per la loro indipendenza.

I membri del Comitato direttivo non possono assumere, a titolo personale, funzioni dirigenziali o di sorveglianza nell'ambito di compagini societarie né mantenere le cariche dirigenziali o di sorveglianza già in essere al momento dell'entrata in servizio presso la Banca. Il divieto non si applica quando la funzione dirigenziale o di sorveglianza è esercitata su richiesta della Banca in correlazione con l'attività della stessa.

Salvo diversa disposizione del presente Codice, i membri del Comitato direttivo hanno l'obbligo di chiedere l'approvazione del CEC prima di impegnarsi in qualsiasi attività esterna non correlata ai lavori della Banca. Il CEC può autorizzare o vietare l'attività, ovvero imporre i termini e le condizioni per la relativa realizzazione, e può revocare in ogni momento la propria autorizzazione in relazione all'attività stessa.

I membri del Comitato direttivo che intraprendono attività esterne non correlate ai lavori della Banca sono tenuti al rispetto dei principi etici sopra menzionati nonché delle disposizioni seguenti:

- i) l'attività non è percepita come possibile fonte di condizionamento dell'indipendenza di giudizio o di decisione del membro del Comitato direttivo;
- ii) l'attività non osta al pieno e corretto esercizio delle funzioni e delle responsabilità di membro del Comitato direttivo nei confronti della Banca;
- iii) l'attività non è percepita come pregiudizievole o imbarazzante per la missione o la reputazione della Banca o comunque contraria agli interessi di quest'ultima;
- iv) l'attività non è percepita come fonte di conflitto tra gli interessi personali di un membro del Comitato direttivo e quelli della Banca.

I membri del Comitato direttivo possono impegnarsi nelle attività esterne non correlate ai lavori della Banca di cui agli articoli 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3 e 5.9.4 del presente Codice senza previa approvazione del CEC. Tutte le attività esterne diverse da quelle indicate di seguito presuppongono un'approvazione del CEC prima dell'assunzione dell'impegno.

5.9.1. Attività di volontariato o a favore della comunità

Per attività di volontariato o a favore della comunità si intende qualsiasi prestazione di servizi da parte di un membro del Comitato direttivo a titolo gratuito a beneficio di organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro attive in ambito culturale, artistico, scientifico, educativo, giuridico, sportivo, religioso, caritativo o altro che svolga attività di interesse pubblico nei citati settori. Si tratta di posizioni che possono comportare un'ampia gamma di responsabilità.

I membri del Comitato direttivo possono impegnarsi in attività di volontariato o a favore della comunità a titolo privato e gratuito senza previa approvazione del CEC, a condizione che tali attività non interferiscano con l'esercizio delle loro funzioni e non diano adito ad alcun rischio di conflitto di interessi o a circostanze potenzialmente pregiudizievoli per la reputazione della Banca. Le suddette attività, pur non essendo subordinate all'autorizzazione del Comitato di etica e di conformità, formano oggetto di apposita dichiarazione al presidente del CEC.

Le posizioni di cui al presente articolo eventualmente ricoperte a condizioni diverse da quelle sopradescritte sono subordinate all'autorizzazione del CEC ai sensi del precedente articolo 5.9.

5.9.2. Impegno in attività pubbliche

L'**impegno pubblico** comprende le presentazioni, i discorsi o le lezioni ovvero gli articoli accademici rispettivamente tenuti o scritti in via occasionale. Rientrano nella categoria anche le attività di insegnamento e ricerca o l'adesione ad associazioni accademiche e il contributo allo sviluppo di queste ultime sul piano materiale e scientifico. È importante operare una distinzione tra le attività professionali riguardanti aspetti della funzione di membro del Comitato direttivo nella sua qualità di rappresentante della BEI, e le analoghe attività realizzate a titolo privato nell'ambito di quelle esterne preventivamente autorizzate e non correlate ai lavori della Banca.

I membri del Comitato direttivo possono impegnarsi in attività pubbliche non retribuite quali definite nelle clausole precedenti, purché non in contraddizione con le disposizioni del Codice. Qualora l'attività possa influire negativamente sull'assolvimento, da parte di un membro del Comitato direttivo, degli obblighi dallo stesso assunti nei confronti della BEI, ad esempio generando una situazione di conflitto

di interessi o un rischio reputazionale per la Banca, si rende opportuna la previa autorizzazione del CEC.

Le remunerazioni eventualmente derivanti dall'impegno in attività pubbliche, compresi i diritti d'autore, devono essere trasferite a un ente caritativo a scelta del membro del Comitato direttivo interessato a prescindere dal fatto che si tratti di prestazioni realizzate su richiesta della Banca o a titolo privato.

In caso di impegno in attività pubbliche ai sensi del presente paragrafo a titolo privato, i membri del Comitato direttivo devono accertarsi di agire in veste personale, astenersi dall'utilizzare le risorse della Banca, ivi inclusa la proprietà intellettuale, e, se del caso, dichiarare che le idee e le opinioni eventualmente espresse non riflettono necessariamente quelle della Banca.

5.9.3. Cariche detenute a titolo onorifico in fondazioni od organismi analoghi

Previa informazione al presidente del CEC, i membri del Comitato direttivo possono detenere cariche a titolo onorifico presso fondazioni od organismi analoghi attivi in ambito politico, giuridico, culturale, artistico, sociale, sportivo o caritativo oppure presso istituti scolastici/accademici o di ricerca. Per "cariche a titolo onorifico" si intendono quelle in cui il titolare non assume alcun ruolo dirigenziale, potere decisionale o di controllo né responsabilità in merito alle attività dell'organismo in questione. L'espressione "fondazioni od organismi analoghi" fa riferimento ad enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di interesse generale negli ambiti sopra indicati. La carica non deve comportare alcun rischio di conflitto di interessi, altrimenti, in particolare quando l'organismo risulta essere beneficiario, anche solo potenziale, di una qualunque forma finanziamento della BEI o di sue controparti, l'attività è soggetta all'autorizzazione del CEC.

5.9.4. Attività politiche

I membri del Comitato direttivo hanno la facoltà di iscriversi a un partito politico o di presentarsi come candidati nell'ambito di pubbliche elezioni. A fini di chiarezza va precisato che la semplice iscrizione o adesione a un partito politico senza alcuna partecipazione attiva e/o attività politica correlata non è soggetta all'autorizzazione del CEC.

I membri del Comitato direttivo che intendano presentarsi come candidati nell'ambito di pubbliche elezioni o per incarichi politici ovvero partecipare a campagne elettorali oppure intervenire pubblicamente o rilasciare dichiarazioni pubbliche per conto di qualsiasi partito politico, sindacato o altra organizzazione politicamente connotata, anche in termini di obiettivi, o comunque impegnata in attività politiche dirette, sono tenuti a sollecitare una decisione del CEC in merito all'eventuale interferenza con la loro disponibilità ad assolvere agli obblighi professionali assunti nei confronti della Banca; qualora l'eventualità di un'interferenza sia confermata spetterà al CEC decidere se il membro interessato:

- debba essere collocato in aspettativa (congedo non retribuito), oppure
- debba rassegnare le dimissioni.

Le suddette attività politiche non possono in alcun caso comportare un rischio di conflitto di interessi.

5.10. Indebitamento

Le difficoltà finanziarie personali possono influire negativamente sulla capacità dei membri del Comitato direttivo di assolvere agli obblighi professionali assunti. I membri del Comitato direttivo che si trovino in una situazione di indebitamento eccessivo o comunque finanziariamente difficile sono tenuti a riferire immediatamente tali circostanze al Segretario generale e al Capo dell'Ufficio di Compliance.

6. Periodo precedente e successivo al mandato presso la BEI

6.1. Nuovi incarichi professionali durante il mandato

I membri del Comitato direttivo non possono permettere che l'assolvimento delle loro funzioni entri in conflitto con un loro (potenziale) nuovo incarico professionale né con la prestazione di servizi a favore di un ente esterno o che comunque ne risulti condizionato. Il dovere di ogni membro del Comitato direttivo impegnato nella negoziazione di un nuovo incarico professionale o che comunque si appresti ad accettare una determinata posizione è quello di informare il CEC in tempo utile e di chiederne l'approvazione. Il membro interessato è tenuto a rinunciare a qualunque coinvolgimento o influenza nell'ambito delle questioni riguardanti il nuovo datore di lavoro.

In caso di accettazione della proposta lavorativa, al membro del Comitato direttivo interessato è richiesto di informarne immediatamente il Segretario generale.

6.2. Nuovi incarichi professionali e attività durante il periodo di transizione

Gli ex membri del Comitato direttivo hanno l'obbligo di comportarsi con integrità e giudizio in merito all'accettazione di determinate nomine o benefici a seguito della cessazione dei rispettivi mandati. Essi sono tenuti, per un periodo di 24 mesi dal termine dell'incarico presso la BEI ("periodo di transizione") ad evitare qualsiasi situazione suscettibile di generare un conflitto di interessi personale effettivo, potenziale o apparente. Qualora non sia possibile evitare simili situazioni occorrerà porre in essere le opportune misure di attenuazione ispirate al principio della prudenza.

Gli ex membri del Comitato direttivo hanno la facoltà di perseguire liberamente la propria carriera una volta terminato l'incarico presso la Banca, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato, tenendo però conto delle considerazioni applicabili durante il periodo di transizione di seguito elencate:

- a) Pur non essendo subordinate all'autorizzazione del Comitato di etica e di conformità, formano oggetto di apposita dichiarazione al presidente del CEC le seguenti attività:
 - nomina per un incarico pubblico e/o assunzione presso servizio pubblico nonché come funzionario pubblico in uno Stato membro o in uno dei suoi enti;
 - nomina a membro dell'organo di gestione di una o più altre organizzazioni internazionali o istituzioni finanziarie multilaterali/bilaterali;
 - attività esterne a titolo gratuito non correlate ai lavori della Banca ai sensi dell'articolo 5.9 del presente Codice per le quali il CEC mantiene comunque il diritto di formulare una

raccomandazione qualora le attività stesse siano suscettibili di generare un conflitto di interessi o un rischio reputazionale per la Banca.

- b) Gli ex membri hanno il diritto di svolgere attività professionali regolarmente remunerate per qualsiasi altro ente, salvo che ciò comporti per la BEI conflitti di interesse e rischi reputazionali non attenuabili in misura adeguata; gli ex membri del Comitato direttivo sono tenuti a richiedere la preventiva approvazione del CEC con sufficiente anticipo in modo da consentire la valutazione delle eventuali possibilità in termini di conflitti di interesse e/o di rischi reputazionali per la Banca in relazione alle attività in questione; spetta al CEC esaminare le informazioni fornite al fine di stabilire se la natura dell'attività prevista sia compatibile con il presente Codice¹⁵.
- c) Salvo diversa disposizione contenuta in una decisione del CEC, per tutto il periodo di transizione gli ex membri del Comitato direttivo non possono essere assunti come dipendenti dal Gruppo BEI.
- d) Durante il periodo di transizione gli ex membri del Comitato direttivo si astengono dal cercare sostegno dal Gruppo BEI per favorire la loro attività imprenditoriale, un loro cliente o il loro datore di lavoro.

Durante il periodo in cui sono titolari di un'indennità transitoria gli ex membri del Comitato direttivo hanno l'obbligo di notificare tempestivamente alla BEI qualsiasi variazione del reddito percepito da altre fonti qualora la stessa possa incidere sugli importi da versare quali calcolati in base alle norme applicabili.

6.3. Riservatezza durante e dopo il periodo di transizione

Gli ex membri del Comitato direttivo hanno l'obbligo di mantenere la massima discrezione su tutte le questioni riguardanti la Banca e relative al periodo del loro mandato presso la stessa. Essi sono tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dalle loro funzioni ancora applicabili dopo il termine del mandato, e in particolare sono vincolati al rispetto dell'obbligo di riservatezza in relazione alle informazioni ricevute nell'esercizio delle loro funzioni o da essi generate (in forma orale, cartacea o elettronica), nonché a trattare dette informazioni con la dovuta riservatezza, conformemente alle pertinenti norme e procedure interne della Banca a loro applicabili¹⁶. L'obbligo rimane in capo agli ex membri anche dopo il termine del periodo di transizione.

Salvo disposizione contraria delle norme interne, gli ex membri non sono autorizzati ad utilizzare o a fornire a terzi informazioni, dirette o indirette, diverse da quelle di dominio pubblico alle quali abbiano eventualmente accesso.

7. Disposizioni finali

7.1. Protezione dei dati

I membri del Comitato direttivo e la Banca hanno l'obbligo di proteggere i dati personali e le informazioni riservate in loro possesso, comprese quelle riguardanti clienti e fornitori nonché le informazioni personali relative a tutti i membri ed ex membri del Comitato stesso o del personale, a prescindere dal fatto che si tratti di dati raccolti o generati dalla Banca.

¹⁵ Anche in riferimento alle posizioni che comportano un relazione diretto con le controparti della Banca.

¹⁶ Politica di classificazione delle informazioni, Politica di sicurezza delle informazioni e Orientamenti del Gruppo BEI sugli abusi di mercato.

I membri del Comitato direttivo eventualmente incaricati di svolgere funzioni connesse al trattamento di dati personali sono tenuti a proteggere la sicurezza di tali informazioni in ogni momento garantendo altresì che l'utilizzo, l'accesso, la conservazione, la divulgazione, il trasferimento e la cancellazione delle stesse, anche se online, avvengano sempre all'insegna della prudenza e della correttezza nel rispetto delle istruzioni del titolare del trattamento competente. Per qualunque questione relativa alla protezione dei dati essi hanno la facoltà di consultare, se del caso, il Responsabile della protezione dei dati della Banca.

La Banca adotta gli opportuni accorgimenti tecnici per la protezione dei dati personali da eventi quali la distruzione illecita, la perdita accidentale, l'alterazione, la divulgazione o l'accesso non autorizzati. Pertanto, nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del Comitato direttivo possono utilizzare esclusivamente i dispositivi e i sistemi della Banca nonché i software approvati dalla stessa.

Il Gruppo BEI adotta inoltre misure specifiche per garantire il rispetto della riservatezza dei dati personali e l'accesso degli interessati ai propri dati, nonché l'esercizio dei diritti agli stessi spettanti in base ai principi stabiliti nel regolamento sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione¹⁷ e successive modifiche.

7.2. Procedure da seguire nei casi di mancanze gravi o presunte gravi

In caso di mancanza grave o presunta grave commessa da membri del Comitato direttivo durante il mandato o il periodo di transizione troveranno applicazione, secondo le condizioni previste dai singoli testi normativi, le disposizioni di legge, i regolamenti e gli statuti nonché le norme, le procedure e le istruzioni interne della BEI.

L'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Banca lascia impregiudicato il suo diritto ad avviare procedimenti civili o penali in caso di violazione di norme di diritto nazionale o internazionale.

7.3. Altre norme

Le norme di cui sopra non hanno alcuna pretesa di esaustività. Qualora l'applicazione delle norme del presente Codice non consenta di prendere una decisione su una determinata questione, il CEC dovrà decidere sulla base dei principi e delle norme dei codici di condotta applicati ai membri delle istituzioni e degli organismi dell'UE nonché ai membri degli organi decisionali delle istituzioni finanziarie internazionali in vigore.

¹⁷ [Regolamento \(UE\) 2018/1725](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati.

7.4. Amministrazione del Codice

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento interno della Banca è stato istituito un Comitato di etica e di conformità (CEC). Il CEC dispone dei poteri conferitigli dall'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento interno, dalle Norme di funzionamento dello stesso CEC e dai codici di condotta applicabili.

Per le questioni rientranti nell'ambito di competenza del Comitato di etica e di conformità quale delineato dalle Norme di funzionamento del CEC stesso e dal presente Codice, ai membri del Comitato direttivo si richiede di rivolgersi per iscritto al Segretario generale, il quale assicura lo svolgimento della funzione di segretariato per il CEC e informa di conseguenza i membri di quest'ultimo.

Per chiedere orientamenti su qualsiasi altra questione relativa al presente Codice i membri del Comitato direttivo sono invitati a rivolgersi direttamente al Capo dell'Ufficio di Compliance.

Codice di condotta del Comitato direttivo

Agosto 2021



**Banca
europea per gli
investimenti**

la banca dell'UE

Banca europea per gli investimenti
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Lussemburgo
+352 4379-22000
www.eib.org – info@eib.org